

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)



REGISTRO DELIBERE
N. 18 del 17/10/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CARDETO AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DELL'AREA GRECANICA S.C.A.R.L. MEDIANTE ACQUISTO DI N. 2 QUOTE.

L'anno **Duemilaventitré** il giorno **17** del mese di **ottobre** alle ore **12:25** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria di 1^a convocazione, con avvisi scritti in data 11.10.2023 prot. n. 3229 consegnati a norma di legge ai Sig. Consiglieri Comunali in carica. All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>		<u>Presente</u> (si-no)
1. ARFUSO	Crocefissa Daniela - Sindaco	si
2. FORTUGNO	Francesco	si
3. CARACCILOLO	Paolo	si
4. MACHEDA	Eleonora	si
5. ARFUSO	Francesco	si
6. CILIONE	Giuseppe	si
7. FALLANCA	Pietro	si
8. FRANCO	Bruno	no
9. RUSSO	Saverio	no
10. DE CARLO	Pietro	si
11. BIONDO	Pietro	si

PRESENTI N.9

ASSENTI N.2

Assiste il Segretario Comunale Annamaria LAFACE.

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Crocefissa Daniela ARFUSO il quale:

- **CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Illustra la proposta il **Sindaco** specificando cosa sia un GAL e da quali soggetti è composto e chiarendo che l'adesione allo stesso è foriera di opportunità di sviluppo per il territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cardeto ricade nella c.d. Area Grecanica, per tale intendendosi quell'area geografica, ricadente nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si estende, a forma triangolare, dalla costa del Mare Jonio, per circa 60 km, alle montagne dell'Aspromonte fino a circa 1.900 metri sul livello del mare e comprende i comuni di: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti;

- alcuni dei comuni sopracitati hanno costituito, nel 1997, il "Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area Grecanica", società consortile a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Bova, C.F. 01500730807, con capitale sociale di € 51.000,00, che oggi rappresenta l'Agenzia di Sviluppo Locale della Calabria c.d. Greca;

- il GAL Area Grecanica non ha fini di lucro e promuove azioni innovative nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell'ambiente ed opera per la diffusione delle esperienze acquisite nel territorio comunitario, in sintonia con i programmi di sviluppo Regionali, Nazionali e Comunitari; in particolare, ma non in modo esclusivo, opera per lo sviluppo del territorio dei Comuni ricadenti nella c.d. Area Grecanica;

- il Comune di Cardeto non ha, fino alla data odierna, aderito al sopracitato GAL, pur rientrando geograficamente nell'Area grecanica;

- l'Assemblea straordinaria dei soci del GAL Area Grecanica, in data 03/02/2023, ha valutato utile rinforzare finanziariamente la società e, pertanto, ha deliberato di aumentare il capitale sociale da € 51.000,00 ad € 95.000,00, mediante emissione di nuove partecipazioni per nominali euro 44.000,00, da offrire ai soci ed a terzi non soci;

- in data 28/03/2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione dell'iter procedurale per dare esecuzione all'aumento del capitale sociale;

- in data 08/06/2023 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'istruttoria del 07/06/2023 relativa alle comunicazioni di esercizio del diritto di opzione per la sottoscrizione delle quote di aumento capitale sociale pervenute entro il 25/05/2023 in seguito all'offerta inviata ai soci in data 24/04/2023 con protocollo n. 57/2023 e ha deliberato di approvare le 3 dichiarazioni di esercizio del diritto di opzione ex art. 2481 bis Codice Civile per la sottoscrizione di quote di partecipazione dell'aumento di capitale sociale per complessivi euro 2.340,00;

- in data 12/08/2023 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che entro il termine del 31/07/2023 erano pervenute n. 19 dichiarazioni di sottoscrizione quote per complessivi euro 33.090,00 e ha deliberato di riaprire i termini, riportati nella nota prot. n. 91 del 26/06/2023, per la comunicazione della dichiarazione di sottoscrizione quote di partecipazione dell'aumento di capitale sociale fino al 31/08/2023;

- il Comune di Cardeto, in persona del legale rappresentante il Sindaco Crocefissa Daniela Arfuso, ha dichiarato, con nota prot. n. 2904 del 15.09.2023, di voler sottoscrivere n. 2 quote di partecipazione del valore complessivo di € 510,00;

- in data 15/09/2023 il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle dichiarazioni pervenute, ha deliberato:

1. di accogliere tutte le dichiarazioni di sottoscrizione quote pervenute entro i termini previsti ed anche quelle pervenute oltre e fino al 15/09/2023 e precisamente n. 29 dichiarazioni per complessivi euro 39.650,00 (1° fase esercizio diritto di opzione euro 2.340,00 + 2° fase euro 37.310,00);

2. di comunicare a ciascun soggetto l'accoglimento della propria dichiarazione di sottoscrizione quota, fissando il termine del 10/10/2023 per gli adempimenti conseguenti e per il versamento totale della quota di capitale sociale sottoscritto;

- in data 18/09/2023, il Consiglio di Amministrazione ha invitato il Comune di Cardeto a completare la procedura di sottoscrizione quota di partecipazione entro e non oltre il termine perentorio del 10/10/2023 provvedendo ad:

1. adottare apposito atto deliberativo dell'organo competente;

2. effettuare il versamento totale della quota sociale sottoscritta pari ad euro 510,00 esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 55000/1000/00139161, presso Intesa Sanpaolo, intestato a GAL Area Grecanica Scarl IBAN IT 57 F 03069 09606 100000139161;

3. dare comunicazione di quanto sopra richiesto, allegando la relativa documentazione, tramite PEC all'indirizzo galareagrecanica@legalmail.it;

Considerato che

- gli articoli 32 e 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 disciplinano, rispettivamente "lo sviluppo locale di tipo partecipativo" e i "Gruppi di azione locale" in attuazione della strategia "Europa 2020" che prevede un'acrescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- l'art. 32 dispone, per quanto qui di interesse, che lo sviluppo locale partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dagli altri Fondi SIE interessati; è concentrato su territori subregionali specifici ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, nonché concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali ed "è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto"

- l'art. 34, oltre ad individuare i compiti attribuiti ai Gruppi di Azione Locale (analiticamente elencati al comma 3), stabilisce che "I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

- l'art. 4, comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUPS), approvato con d. lgs. n.175/2016, dispone che le amministrazioni pubbliche possono costituire o acquisire partecipazioni in società esclusivamente se queste hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 4, comma 2 TUPS precisa che tale possibilità è limitata, tra le altre, allo svolgimento dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 2, *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;
- l'art. 4, comma 6 TUPS fa espressamente *"salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*;
- l'operazione comportante l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 175/2016, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
- ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 la partecipazione di una amministrazione pubblica a una società è competenza del Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 175/2016 l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno prospettare, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, il seguente percorso motivazionale riferito all'adesione al GAL-Area Grecanica SCARL mediante acquisto di n. 2 quote:

a) sussistenza della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali

- l'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 fa espressamente *"salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*;
- l'adesione ad un gruppo di azione locale costituisce condizione per accedere ai fondi dei piani di sviluppo locale secondo la normativa europea e regionale;
- la partecipazione al GAL-Area Grecanica SCARL risulta in linea con le finalità istituzionali dell'ente per la promozione e sostegno dello sviluppo economico del territorio;
- detti fini appaiono efficacemente raggiungibili tramite il ricorso ad un organismo snello, funzionale, in grado di gestire il partenariato pubblico-privato che costituisce il gruppo di azione locale, dotato di adeguate e specifiche competenze non rinvenibili presso il Comune;
- la partecipazione di questo Ente può contribuire al rilancio dell'intera strategia di sviluppo locale, alla sua attuazione e monitoraggio, potrebbe incidere positivamente sulla partecipazione del territorio comunale, degli enti e delle imprese che su di esso operano, ai benefici contributivi posti in essere dal GAL-Area Grecanica SCARL mediante regimi di aiuto a bando ed azioni a regia diretta volte alla complessiva promozione territoriale;

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta

- le ragioni per le quali si ritiene di partecipare al GAL-Area Grecanica SCARL risiedono nel fatto che l'adesione consentirà di accedere ai benefici contributivi della nuova programmazione europea al fine di orientarli verso il territorio comunale e verso le realtà che in esso operano, favorendo la partecipazione di nuovi e diversi attori sociali;
- l'investimento appare fertile di ritorni positivi in quanto finalizzato a prospettare una governance improntata a dare peso al Comune che potrà meglio orientare l'attuazione e il monitoraggio della strategia di sviluppo in sede di assemblea della società di gestione;
- le risorse economiche allo scopo destinate dal Comune GAL-Area Grecanica SCARL avranno quindi un ritorno economico sull'operatività della Società e sulla possibilità di attrarre finanziamenti europei sul territorio, diversamente da quanto accadrebbe se le medesime fossero impiegate in investimenti di altro tipo in quanto prive del moltiplicatore rappresentato dalle sinergie del partenariato e dai fondi europei; la partecipazione al GAL-Area Grecanica SCARL appare pertanto più conveniente dal punto di vista dell'investimento economico rispetto ad un utilizzo alternativo delle risorse disponibili, che risulterebbero meno proficuamente impiegate in iniziative perché prive dei benefici soprariportati;
- la partecipazione al GAL-Area Grecanica SCARL, anche in considerazione dell'esiguità delle quote sottoscritte non impatta sugli equilibri finanziari dell'Ente, pertanto risulta da questo punto di vista pienamente sostenibile;

Ritenuto opportuno, in considerazione della rilevanza strategica del GAL-Area Grecanica SCARL, acquistare n. 2 quote del valore complessivo di € 510,00 (valore della singola quota: € 255,00) partecipando così al capitale sociale della società e, quindi, aderendovi;

Accertato che a tal fine sussiste la relativa disponibilità finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023;

Preso atto dello Statuto del Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area Grecanica", società consortile a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Bova, C.F. 01500730807;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con il piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Ricognizione al 31-12-2021 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19-08-2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16-06-2017, n. 100. Approvazione";

Precisato che:

- parte della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sez. Controllo Veneto Deliberazione n. 157/2023/ PASP/) ritiene che *"la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio"*

ambito territoriale e,perdetta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di cui al primo periodo del primo comma dell'art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumenti di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative";

- nonostante il GAL-Area Grecanica abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio di importo comunque irrisorio, si ritiene non applicabile ai GAL la disposizione di cui all'art. 14, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo cui le amministrazioni non possono sottoscrivere aumenti di capitale a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 6 del medesimo decreto è sempre fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di aderire a un gruppo di azione locale e che, comunque, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del d. lgs. n. 175/2016 le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo decreto, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si applicano ai GAL; **Acquisiti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile da parte dei competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49e 147-bis D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) del D.lgs. 267/2000, con verbale acquisito al prot. n. 3117 del 06/10/2023;

Visto lo Statuto Comunale, in particolare il suo art. 2 "Finalità";

Con votazione per alzata di mano che ha riportato i seguenti risultati
Favorevoli n. 9; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

- **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato;

- **di aderire**, per le motivazioni in premessa, mediante il versamento di n. 2 quote pari ad € 510,00 al Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area Grecanica", società consortile a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Bova, C.F. 01500730807 essendo lo stesso costituito da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato;

- **di prendere** atto dello Statuto del GAL-Area Grecanica;

- **di delegare** il Sindaco a rappresentare l'Ente in seno agli organi sociali del GAL-Area Grecanica, nonché al compimento di quanto necessario per il perfezionamento della sottoscrizione;

- **di dare** mandato al Responsabile competente di adottare tutti gli atti necessari a dare corso alla partecipazione dell'Ente al GAL-Area Grecanica.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione che ha riportato i seguenti risultati

Favorevoli n. 9 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n. 0 ;

DELIBERA

di dichiarare, vista l'urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come succ. modif. e integr.:

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria
FAVOREVOLE

F.to Dott. Domenico Romeo

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria
FAVOREVOLE

F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Crocefissa Daniela Arfuso

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to Annamaria Laface

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **24/10/2023**

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Domenico Romeo

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

Dott. Domenico Romeo

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to Annamaria Laface